



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N.**

**DPD028/221**

**DEL**

**30/03/2020**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

**OGGETTO**

L.R. n. 25/88, ART. 6. COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (CH) – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO/ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE A FAVORE DELLA DITTA – DI SANTO ANTONIO.

### LA DIRETTRICE

VISTI:

- la legge 1766/27;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n.616/77;
- la L. R. n 25/88;
- la L. R. n 3/98;
- la L. R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 168/2017;

PRESO ATTO che con nota datata 02/08/2019, prot. n. 3175, acquisita agli atti con prot. n. RA 0226837/19 del 02/08/2019, il Comune di Lama dei Peligni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2019 (di rettifica alla deliberazione di C.C. n. 33 del 30/07/2018), ha richiesto tra l'altro l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, per il mutamento di destinazione d'uso e alienazione di terre civiche, della particella n. 155, foglio di mappa n. 15, con sovrastante fabbricato, in favore della Ditta Di Santo Antonio;

DATO ATTO:

- che il terreno oggetto di mutamento di destinazione d'uso/alienazione è ubicato nel Comune di Lama dei Peligni, foglio di mappa n. 15, particella n. 155, con sovrastante fabbricato;
- che dalla documentazione in atti, trasmessa dal Comune di Lama dei Peligni è emerso che trattasi di terreno sito in Frazione Corpi Santi e ricade in "Zona B3 di Completamento Residenziale Rado" del PRG vigente;
- che in data 19/03/2019 (determinazione n. 28) il Responsabile del settore III – Tecnico, Assetto e Gestione del Territorio ha determinato il prezzo di alienazione pari ad € 2,582/mq.;

CONSIDERATO, inoltre, che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai "cives" di Lama dei Peligni durante la pubblicazione della richiesta di mutamento di destinazione d'uso/alienazione dei terreni sopra richiamata, come rilevato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2018;

DATO ATTO che occorre provvedere per la continuità catastale, alla reintegra in via amministrativa del terreno di natura demaniale civica riportato in catasto terreni e fabbricati, al foglio di mappa n. 15, particella n. 155 con sovrastante fabbricato, come da deliberazione consiliare sopra richiamata, a favore della collettività del Comune di Lama dei Peligni in quanto risulta catastalmente intestata a privati cittadini;

DATO ATTO:

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio Usi Civici e Tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26.02.2018 e n. DPD028/319 del 27/05/2019, il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato dal 01.03.2018 quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in premessa:

- A) di reintegrare, a favore della collettività del Comune di Lama dei Peligni, il terreno di natura demaniale civica riportato in catasto terreni e fabbricati al foglio di mappa n. 15, particella n. 155, con sovrastante fabbricato, come da deliberazione consiliare citata nelle premesse n. 33/2018;
- B) di fare obbligo al Sindaco del Comune di Lama dei Peligni ad effettuare le relative voltture catastali con la seguente denominazione "Comune di Lama dei Peligni Demanio Civico" e la trascrizione alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti con spese a carico del Comune stesso.

La presente Determinazione costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione. Esso, così come tutti gli atti relativi, è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte, ai sensi della Legge n.01/12/1981 n.692.

- 1) di assegnare l'area in agro del Comune di Lama dei Peligni (CH), in catasto terreni e fabbricati al foglio di mappa n. 15, particella n. 155, con sovrastante fabbricato, alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della legge 1766/27 e n.7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.14 della Legge 1766/27, n.37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 2) di autorizzare il Comune di Lama dei Peligni a mutare la destinazione d'uso e ad alienare le terre civiche come sopra specificate, a favore della ditta Di Santo Antonio per regolarizzazione stato di fatto, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/27 come recepito dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 39 del Regolamento approvato con R.D. n. 322/28 e dell'art. 1 della L. R. n. 3/98 considerando quanto previsto dagli artt.9 e 10 della L.R. n.25/88 (incidenza previsione P.R.G. e irreversibilità dell'area all'uso civico);
- 3) di fare obbligo al Comune di imporre all'acquirente: A) il pagamento contestuale alla stipula dell'atto di alienazione, della somma determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e s. m. e i e pari ad € 2,582/mq. Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di alienazione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data di valutazione dell'U.T. (19/03/2019), fino alla data della stipula dell'atto di alienazione oltre ai canoni per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposte; B) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; C) di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da alienare non rilevati dalla documentazione in possesso dell' Ufficio Usi Civici e Tratturi - Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Agricoltura; D) di inserire nell'atto di alienazione, anche ai fini della trascrizione, la clausola di prelazione e retrocessione di cui al

4° comma dell'art. 6 della L.R. n. 25/88 – pena la nullità dell'atto; E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che andrà ad attuare o che è stata attuata sul terreno da acquistare;

- 4) di fare obbligo al Comune (ove necessario L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di alienazione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo in Via degli Agostiniani, 14 – 66100 Chieti, la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area. Si richiama espressamente anche l'art. 3, comma 6 della L. 20-11-2017 n. 168;
- 5) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di alienazione alla Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura, Servizio Affari Dipartimentali, Ufficio Usi Civici e Tratturi, Via Catullo, 17 – 65126 Pescara - tel. 085/7672812;
- 6) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione – Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Lama dei Peligni, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessarie per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già realizzata.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune di Lama dei Peligni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

---

L'Estensore  
Dott. Agr. Patrizio Buccioni  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Agr. Patrizio Buccioni  
Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento  
Dott.ssa Elena Sico  
Certificatore Aruba S.P.A  
Firma Digitale n. 6130940002309000  
Validità 28/07/2022